



Ufficio Territoriale Portuale di Salerno

N. 16

ORDINA

Articolo 1

L'Impresa appaltatrice dei lavori dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. Provvedere alla delimitazione dell'accesso alla banchina galleggiante (pontone) con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;
2. Adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri addetti e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati.
3. Ogni più ampia responsabilità in caso d'infortunio o danno ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da essa preposto alla Direzione e alla sorveglianza.

Il personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è fin d'ora autorizzato ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti finalizzati a risolvere e disciplinare situazioni d'emergenza e di natura contingente.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione;

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che resterà valida dalla data di pubblicazione fino a conclusione dei lavori;

Napoli/Salerno, - 1 APR. 2019

IL PRESIDENTE

Dr. Pietro Spirito

2